Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0427(COD)

11.9.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo
(COM(2021)0890) – C9-0474/2021 – 2021/0427(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Patryk Jaki

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2021)0890) – C9-0474/2021 – 2021/0427(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0890),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo xx del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0474/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Una situazione di strumentalizzazione dei migranti può verificarsi quando un paese terzo istiga ***flussi migratori irregolari*** verso l'Unione incoraggiando o favorendo attivamente lo spostamento verso le frontiere esterne di cittadini di paesi terzi già presenti sul ***suo*** territorio o che transitino dal suo territorio, se tali azioni denotano l'intenzione del paese terzo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro e sono di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine	(1) Una situazione di strumentalizzazione dei migranti può verificarsi quando un paese terzo ***o un attore non statale*** istiga ***la migrazione irregolare*** verso l'Unione incoraggiando o favorendo attivamente***, o persino forzando,*** lo spostamento verso le frontiere esterne ***o verso il territorio di uno o più Stati membri*** di cittadini di paesi terzi ***o apolidi*** già presenti sul territorio ***di un paese terzo*** o che transitino dal suo territorio, se tali azioni denotano l'intenzione del paese terzo ***o di un attore non statale*** di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro e sono di

pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.	natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale. ***È opportuno allineare la definizione giuridica di strumentalizzazione del presente regolamento alla definizione utilizzata nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].***
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Le situazioni in cui attori non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro. Inoltre, le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate situazioni di strumentalizzazione dei migranti laddove non vi sia alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento fa seguito all'invito, rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione nelle sue conclusioni del 22 ottobre 2021, di proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alla minaccia ibrida, in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Esso contribuisce inoltre all'istituzione di un quadro globale e permanente che consenta di dotare gli Stati membri interessati degli strumenti necessari per rispondere efficacemente e rapidamente ***ad*** una situazione di strumentalizzazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.	(2) Il presente regolamento fa seguito all'invito, rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione nelle sue conclusioni del 22 ottobre 2021, di proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alla minaccia ibrida, in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Esso contribuisce inoltre all'istituzione di un quadro globale e permanente che consenta di dotare gli Stati membri interessati degli strumenti necessari per rispondere efficacemente e rapidamente***, conformemente alla procedura di cui al presente regolamento, a*** una situazione di strumentalizzazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Uno di questi strumenti del presente regolamento è l'introduzione di una procedura di emergenza per ***la gestione della migrazione e dell'***asilo***,*** che offra agli Stati membri la possibilità di avvalersi di strumenti giuridici per affrontare future situazioni di strumentalizzazione di migranti.	(3) Uno di questi strumenti del presente regolamento è l'introduzione di una procedura di emergenza per ***l'***asilo ***e il rimpatrio*** che offra agli Stati membri la possibilità di avvalersi di strumenti giuridici per affrontare future situazioni di strumentalizzazione di migranti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 4, 7, 24, 18 e l'articolo 19, paragrafo 2 e 2, come pure la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Per tenere conto in particolare della preminenza dell'interesse superiore del minore e della necessità di rispettare la vita familiare e di garantire la tutela della salute delle persone interessate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme e garanzie specifiche applicabili ai minori non accompagnati e ai minori e relativi familiari, e ai richiedenti il cui stato di salute richiede un sostegno specifico e adeguato. Nei confronti delle persone soggette alla procedura di emergenza per ***la gestione dell'***asilo dovrebbero continuare ad applicarsi le norme e le garanzie di cui al regolamento (UE) XXX/XXX[19] [regolamento sulla procedura di asilo], salvo se diversamente disposto dal presente regolamento. Dal momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi le norme stabilite dalla direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)][20], incluse quelle relative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.	(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 4, 7, 24, 18 e l'articolo 19, paragrafo 2 e 2, come pure la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Per tenere conto in particolare della preminenza dell'interesse superiore del minore e della necessità di rispettare la vita familiare e di garantire la tutela della salute delle persone interessate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme e garanzie specifiche applicabili ai minori non accompagnati e ai minori e relativi familiari, e ai richiedenti il cui stato di salute richiede un sostegno specifico e adeguato. Nei confronti delle persone soggette alla procedura di emergenza per ***l'***asilo dovrebbero continuare ad applicarsi le norme e le garanzie di cui al regolamento (UE) XXX/XXX[19] [regolamento sulla procedura di asilo], salvo se diversamente disposto dal presente regolamento. Dal momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi le norme stabilite dalla direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)][20], incluse quelle relative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.
[19] GU C , del , pag. .	[19] GU C , del , pag. .
[20] GU C , del , pag. .	[20] GU C , del , pag. .

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Come forma di assistenza nella gestione ordinata dei flussi migratori, a norma della procedura di emergenza per ***la gestione dell'***asilo lo Stato membro che deve affrontare una situazione di strumentalizzazione dovrebbe, in relazione ai cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera esterna con il paese terzo che strumentalizza i migranti dopo un attraversamento non autorizzato, o presentatisi ai valichi di frontiera, poter decidere di registrare le domande di protezione internazionale solo in punti di registrazione specifici designati a tal fine e situati in prossimità della frontiera, e prevedere l'effettiva possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale solo in luoghi specifici designati a tale scopo, che dovrebbero essere facilmente accessibili. Occorre garantire l'accesso effettivo ed efficace alla procedura di protezione internazionale, conformemente all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Per questo lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che siano designati e aperti a tal fine punti di registrazione in numero sufficiente, che possono includere valichi di frontiera. I richiedenti dovrebbero essere debitamente informati dei luoghi in cui la loro domanda sarà registrata e può essere presentata.	(5) ***In una situazione di strumentalizzazione, alla frontiera esterna o in una zona di transito di uno Stato membro potrebbe verificarsi un incremento delle domande di asilo ai fini della protezione internazionale, spesso presentate da persone fermate in relazione ad attraversamenti non autorizzati della frontiera esterna via terra, mare o aria o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.*** Come forma di assistenza nella gestione ordinata dei flussi migratori, a norma della procedura di emergenza per ***l'***asilo lo Stato membro che deve affrontare una situazione di strumentalizzazione dovrebbe, in relazione ai cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera esterna con il paese terzo che strumentalizza i migranti dopo un attraversamento non autorizzato ***via terra, mare o aria***, ***o sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*** o presentatisi ai valichi di frontiera, poter decidere di registrare le domande di protezione internazionale solo in punti di registrazione specifici designati a tal fine e situati in prossimità della frontiera, e prevedere l'effettiva possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale solo in luoghi specifici designati a tale scopo, che dovrebbero essere facilmente accessibili. Occorre garantire l'accesso effettivo ed efficace alla procedura di protezione internazionale, conformemente all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Per questo lo Stato membro

interessato dovrebbe assicurare che siano designati e aperti a tal fine punti di registrazione in numero sufficiente, che possono includere valichi di frontiera. I richiedenti dovrebbero essere debitamente informati dei luoghi in cui la loro domanda sarà registrata e può essere presentata.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) In una situazione di strumentalizzazione di migranti è essenziale impedire l'ingresso di coloro che non soddisfano le condizioni a tal fine, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali. Onde garantire che lo Stato membro che si trova ad affrontare una tale situazione disponga della flessibilità necessaria, ed evitare che un paese terzo ostile prenda di mira specifiche nazionalità o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi, a norma della procedura di emergenza per ***la gestione della migrazione e dell'***asilo di cui al presente regolamento lo Stato membro interessato dovrebbe poter adottare una decisione nel quadro della procedura di frontiera ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con il paese terzo dopo un attraversamento non autorizzato o presentatisi ai valichi di frontiera. I principi e le garanzie di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura	(6) In una situazione di strumentalizzazione di migranti è essenziale impedire l'ingresso di coloro che non soddisfano le condizioni a tal fine, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali. Onde garantire che lo Stato membro che si trova ad affrontare una tale situazione disponga della flessibilità necessaria, ed evitare che un paese terzo ostile prenda di mira specifiche nazionalità o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi, a norma della procedura di emergenza per ***l'***asilo di cui al presente regolamento lo Stato membro interessato dovrebbe poter adottare una decisione nel quadro della procedura di frontiera ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con il paese terzo dopo un attraversamento non autorizzato o presentatisi ai valichi di frontiera. I principi e le garanzie di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] devono essere rispettati.

di asilo] devono essere rispettati.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***In una situazione di strumentalizzazione di migranti dovrebbe essere possibile, per lo Stato membro interessato, registrare le domande di protezione internazionale entro un termine ampliato di quattro settimane. Dovrebbe inoltre essere possibile esaminare le domande di protezione internazionale alla frontiera entro un periodo massimo di sedici settimane. Se la decisione sulla domanda, compreso su un eventuale ricorso contro una decisione negativa, che non dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico, non è adottata entro sedici settimane, dovrebbe essere concesso l'ingresso nel territorio a meno che la persona non sia sottoposta alla procedura di rimpatrio. Questi termini procedurali sono intesi a fornire allo Stato membro interessato un ausilio nella gestione della situazione di strumentalizzazione dei migranti. A fronte di una situazione di questo tipo, lo Stato membro interessato deve riorientare risorse per gestire i cittadini di paesi terzi che giungono alle sue frontiere o che sono già presenti sul suo territorio. Di conseguenza, in tali situazioni, lo Stato membro interessato potrebbe aver bisogno di tempo per riorganizzare le proprie risorse e aumentare la propria capacità, anche con il sostegno delle agenzie dell'UE. Inoltre, poiché il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera sarà più elevato rispetto alle circostanze normali, lo*** Stato membro che	(9) ***Nel caso in cui sia applicata la procedura di emergenza per l'asilo, le garanzie per i richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, tra cui la presenza di patologie, dovrebbero costituire un criterio fondamentale per le autorità competenti. Uno*** Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione***, pertanto, non dovrebbe applicare o dovrebbe cessare di applicare la procedura di emergenza per l'asilo nei casi in cui motivi medici impediscano di applicare la procedura di frontiera ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o in cui non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze procedurali particolari in linea con l'articolo 41, paragrafo 9, lettera b)***, ***del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]].*** Lo Stato membro interessato dovrebbe dare la priorità ***all'esame*** delle domande di ***persone con esigenze procedurali particolari in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e con esigenze di accoglienza particolari quali definite [all'articolo 2, punto 13, della direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)], in particolare dei*** minori non accompagnati***, dei*** minori e ***dei*** relativi familiari.

si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione ***potrebbe necessitare di più tempo per essere in grado di adottare decisioni senza consentire l'ingresso nel territorio.*** Lo Stato membro interessato dovrebbe ***tuttavia*** dare la priorità ***alla registrazione*** delle domande ***riguardanti i casi fondati e i*** minori non accompagnati ***e i*** minori e relativi familiari.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli atti di violenza alla frontiera devono essere evitati a tutti i costi, non solo per proteggere l'integrità territoriale e la sicurezza dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione, ma anche per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini di paesi terzi o apolidi, comprese le famiglie e i minori in attesa dell'opportunità di presentare domanda di asilo nell'Unione in modo pacifico. Nel caso in cui si trovi ad affrontare atti di violenza alle sue frontiere esterne, anche nel contesto di tentativi da parte di cittadini di paesi terzi di forzare l'ingresso in massa e avvalendosi di mezzi violenti ***e sproporzionati***, lo Stato membro interessato dovrebbe poter prendere le misure necessarie conformemente alle normative nazionali al fine di salvaguardare la sicurezza, tutelare l'ordine pubblico e garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.	(10) Gli atti di violenza alla frontiera devono essere evitati a tutti i costi, non solo per proteggere l'integrità territoriale e la sicurezza dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione, ma anche per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini di paesi terzi o apolidi, comprese le famiglie e i minori in attesa dell'opportunità di presentare domanda di asilo nell'Unione in modo pacifico. Nel caso in cui si trovi ad affrontare atti di violenza alle sue frontiere esterne, anche nel contesto di tentativi da parte di cittadini di paesi terzi di forzare l'ingresso in massa e avvalendosi di mezzi violenti, lo Stato membro interessato dovrebbe poter prendere le misure necessarie ***e proporzionate*** conformemente alle normative nazionali al fine di salvaguardare la sicurezza, tutelare l'ordine pubblico e garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di integrare la procedura ***di emergenza per la gestione dell'***asilo ***alle frontiere esterne*** e di garantire la piena coerenza con questa, le autorità competenti dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione di migranti dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per effettuare le procedure di rimpatrio ***dopo l'applicazione*** della procedura di ***emergenza per la gestione dell'***asilo***.*** Per questo motivo, in una situazione di strumentalizzazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere consentito di derogare all'applicazione della direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)][22] ***per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta nel contesto di una procedura di emergenza per la gestione dell'asilo ai sensi del presente regolamento.*** Qualora una domanda reiterata sia presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio, gli Stati membri possono applicare le norme di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***. Le norme di cui al presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di derogare all'applicazione della direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)] in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, per i cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, fermati in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro***.	(12) Al fine di integrare la procedura ***d'***asilo e di garantire la piena coerenza con questa, le autorità competenti dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione di migranti dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per effettuare le procedure di rimpatrio ***a seguito*** della procedura ***d'asilo, nel caso in cui una domanda sia stata respinta in relazione a una procedura che si è conclusa senza il riconoscimento della protezione internazionale.*** Per questo motivo, in una situazione di strumentalizzazione ***e fatti salvi gli accordi di riammissione esistenti tra l'Unione e un paese terzo***, allo Stato membro interessato dovrebbe essere consentito di derogare all'applicazione ***dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]*** e della direttiva XXX/XXX XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)][22] ***e di applicare invece il diritto nazionale***, ***nel rispetto mutatis mutandis dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)]. L'articolo 4***, ***paragrafo 4, di detta direttiva contiene garanzie fondamentali che devono essere rispettate anche in questi casi.*** Qualora una domanda reiterata sia presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio, gli Stati membri possono applicare le norme di cui agli ***[***articoli 42 e 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***]***.

[22] GU C , del , pag. .

[22] GU C , del , pag. .

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) In una situazione di strumentalizzazione, è di particolare importanza che siano adottate tutte le misure per prevenire la migrazione secondaria irregolare, fornendo nel contempo pieno sostegno a uno o più Stati membri che si trovano ad affrontare l'arrivo di cittadini di paesi terzi o apolidi come conseguenza di tale situazione. Inoltre, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se lo Stato membro interessato chiede di avvalersi delle pertinenti deroghe previste dal presente regolamento, ***e considerando*** se il Consiglio europeo abbia riconosciuto che l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri si trovano a dover affrontare una situazione di strumentalizzazione di migranti***, la Commissione, se del caso, dovrebbe presentare una proposta che autorizzi lo Stato membro ad applicare le norme***	(18) Se lo Stato membro interessato chiede di avvalersi delle pertinenti deroghe previste dal presente regolamento ***sulla base di prove che dimostrino l'esistenza di una situazione di strumentalizzazione***, ***la Commissione dovrebbe presentare una proposta che autorizzi lo Stato membro ad applicare le deroghe di cui al presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre poter presentare tale proposta qualora lo ritenga opportuno sulla base***

derogatorie di cui al presente regolamento. Per garantire un livello elevato di controllo e sostegno politico e per rafforzare l'espressione della solidarietà dell'Unione nei confronti dello Stato membro che si trova ad affrontare una strumentalizzazione di migranti, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione***. La*** decisione di esecuzione che autorizza ***gli Stati membri*** ad applicare le ***norme derogatorie*** dovrebbe ***quindi essere adottata dal*** Consiglio.	***delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente. Inoltre, per garantire un livello elevato di controllo e sostegno politico e per esprimere la solidarietà dell'Unione, occorre considerare*** se il Consiglio europeo abbia riconosciuto che l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri si trovano a dover affrontare una situazione di strumentalizzazione di migranti***. La*** strumentalizzazione dii migranti ***può mettere a repentaglio le funzioni essenziali di uno Stato membro***, ***tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.*** È ***pertanto*** opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione ***per adottare una*** decisione di esecuzione che autorizza ***uno Stato membro*** ad applicare le ***deroghe previste dal presente regolamento. Il Consiglio*** dovrebbe ***inoltre avere il potere di abrogare o prorogare fino a 6 mesi l'applicazione delle deroghe previste*** dal ***presente regolamento sulla base della proposta della Commissione, a seconda che le circostanze che giustificano l'introduzione delle deroghe persistano o siano cessate. È possibile che una decisione di proroga preveda la modifica delle deroghe applicate. Nell'esercizio delle loro competenze e nell'assolvimento delle loro responsabilità, la Commissione e il Consiglio dovrebbero garantire in ogni momento il rispetto del principio di proporzionalità.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Una decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere

	necessaria solo in casi specifici, in particolare qualora la strumentalizzazione costituisca una situazione di emergenza caratterizzata dall'istigazione alla migrazione irregolare verso l'Unione e la sua natura, o la sua combinazione con altri attacchi ibridi, potrebbe comportare un rischio per le funzioni essenziali dello Stato, compresa la sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale, o qualora la strumentalizzazione costituisca una situazione di emergenza caratterizzata da un aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro in relazione alle domande di asilo alle frontiere esterne.
	Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe includere un'autorizzazione relativa alle specifiche deroghe che potrebbero essere applicate dallo Stato membro colpito da una situazione di strumentalizzazione di migranti, e dovrebbe stabilire la data da cui tali deroghe dovrebbero applicarsi come pure la loro durata.	(19) La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe includere un'autorizzazione relativa alle specifiche deroghe che potrebbero essere applicate dallo Stato membro colpito da una situazione di strumentalizzazione di migranti, e dovrebbe stabilire la data da cui tali deroghe dovrebbero applicarsi come pure la loro durata. ***Inoltre, tale decisione dovrebbe indicare i motivi su cui si basa e le categorie di persone interessate alle deroghe.***
	Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di sostenere lo Stato membro interessato nel prestare la necessaria assistenza ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche promuovendo attività di rimpatrio volontario o assolvendo compiti umanitari, le agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni partner pertinenti, in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dovrebbero avere un accesso effettivo alla frontiera alle condizioni stabilite nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)] e nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. ***Conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo],*** l'Alto Commissario ***delle Nazioni Unite*** per i rifugiati dovrebbe poter avere accesso ai richiedenti, compresi quelli che si trovano alla frontiera. A tal fine lo Stato membro interessato dovrebbe ***lavorare in stretta*** cooperazione con ***le agenzie delle Nazioni Unite e le pertinenti*** organizzazioni ***partner***.	(20) Al fine di sostenere lo Stato membro interessato nel prestare la necessaria assistenza ai cittadini di paesi terzi ***o apolidi*** rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche promuovendo attività di rimpatrio volontario o assolvendo compiti umanitari, le agenzie delle Nazioni Unite***, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,*** e altre organizzazioni partner pertinenti ***cui gli Stati membri hanno affidato compiti specifici***, in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dovrebbero avere un accesso effettivo alla frontiera alle condizioni stabilite nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)] e nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. L'Alto Commissario per i rifugiati dovrebbe poter avere accesso ai richiedenti, compresi quelli che si trovano alla frontiera. A tal fine lo Stato membro interessato dovrebbe ***mantenere la*** cooperazione con ***tali*** organizzazioni.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme	***1.*** Il presente regolamento stabilisce norme

specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)] e nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)], che possono essere applicate da uno Stato membro in una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti*** come definita ***all'[articolo 2, punto 27,] del codice frontiere Schengen*** qualora necessarie per rispondere a tale situazione. Stabilisce inoltre norme specifiche relative alle misure di sostegno e di solidarietà che possono essere adottate in tale situazione.	specifiche di deroga ***eccezionale*** alle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)] e nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)], che possono essere applicate da uno Stato membro in una situazione di strumentalizzazione come definita ***al paragrafo 1 bis*** qualora necessarie ***e proporzionate*** per rispondere a tale situazione. Stabilisce inoltre norme specifiche relative alle misure di sostegno e di solidarietà che possono essere adottate in tale situazione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una situazione di strumentalizzazione dei migranti significa una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale incoraggia o favorisce lo spostamento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne come definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/0399 o verso uno Stato membro, con la finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro se tali azioni sono tali da mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro come il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti ai sensi dell'articolo 1*** lo Stato membro che si trova a dover affrontare l'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi ***alla sua frontiera esterna come conseguenza*** di ***tale situazione può applicare, nei confronti dei cittadini di paesi terzi o apolidi*** fermati o trovati in prossimità della frontiera esterna ***con il paese terzo che strumentalizza i migranti*** in relazione a un attraversamento non autorizzato***,*** o presentatisi ai valichi di frontiera, una o più delle seguenti deroghe ***conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6***:	1. In una situazione di strumentalizzazione***,*** lo Stato membro che si trova a dover affrontare l'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi ***che sono oggetto*** di ***strumentalizzazione e*** fermati o trovati in prossimità della frontiera esterna***,*** in relazione a un attraversamento non autorizzato ***via terra, mare o aria, che sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*** o presentatisi ai valichi di frontiera, ***può applicare*** una o più delle seguenti deroghe ***a tali cittadini di paesi terzi e apolidi***:

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicare tale deroga lo Stato membro interessato dà la priorità alla registrazione delle domande ***verosimilmente fondate*** e a quelle dei minori non accompagnati ***e*** dei minori e relativi familiari***;***	Nell'applicare tale deroga lo Stato membro interessato dà la priorità alla registrazione delle domande ***di persone con esigenze di accoglienza particolari come definite nella [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)]*** e a quelle dei minori non accompagnati***,*** dei minori e relativi familiari***. Lo Stato membro interessato può inoltre dare priorità alla registrazione delle domande che sono verosimilmente fondate.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), ***e*** all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ***modificato*** sulla procedura di asilo], può decidere ***alle sue frontiere*** o zone di transito sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande registrate nell'arco del periodo di applicazione della presente lettera.	(b) in deroga ***[***all'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 41, paragrafo 5 ***e all'articolo 41, paragrafo 9, lettera a)***, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***e in conformità dell'articolo 41, paragrafi 13 e 14 di tale regolamento***, può decidere ***nei luoghi alla frontiera esterna, in prossimità della frontiera esterna*** o ***delle*** zone di transito ***o, se lo Stato membro interessato non può ospitarli in tali luoghi, in altri luoghi designati all'interno del suo territorio,*** sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande ***presentate da un cittadino di paese terzo o apolide*** registrate nell'arco del periodo di applicazione della presente lettera.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicare tale deroga lo Stato membro interessato dà la priorità all'esame delle domande di protezione internazionale ***verosimilmente fondate*** e a quelle ***presentate da*** minori non accompagnati e ***da*** minori e relativi familiari***;***	Nell'applicare tale deroga lo Stato membro interessato dà la priorità all'esame delle domande di protezione internazionale ***presentate da persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari come definite nella [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) e nel regolamento sulla procedura di asilo]*** e a quelle ***dei*** minori non accompagnati e ***dei*** minori e relativi familiari***. Lo Stato membro interessato può inoltre dare priorità all'esame delle domande di protezione internazionale che sono***

verosimilmente fondate.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) in deroga all'articolo 41, paragrafo 11, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata ***massima*** della procedura di emergenza per ***la gestione dell'***asilo per l'esame delle domande registrate nell'arco del periodo di applicazione della presente lettera è ***di sedici*** settimane. ***Trascorso tale periodo, a condizione che il richiedente non sia sottoposto alla procedura di rimpatrio ai sensi dell'articolo 4***, ***il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro ai fini del completamento della procedura*** di ***protezione internazionale***.	(c) in deroga ***[***all'articolo 41, paragrafo 11, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***]***, la durata della procedura di emergenza per ***l'***asilo per l'esame delle domande registrate nell'arco del periodo di applicazione della ***deroga di cui alla*** presente lettera è ***la più breve possibile e non superiore alle venti*** settimane***, compreso il ricorso***, ***e ha inizio alla data di registrazione*** di ***una domanda***.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) in deroga [all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]], il colloquio personale può essere omesso qualora l'autorità accertante sia in grado di adottare una decisione positiva in merito allo status di protezione sussidiaria sulla base delle prove disponibili.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti, e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, lo Stato membro che si trova a dover affrontare*** l'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi alla sua frontiera esterna ***come conseguenza di tale situazione*** può decidere di non applicare l'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo***]*** e ***la*** direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)] ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che ***non soddisfano le condizioni d'ingresso*** e le cui domande sono state respinte ***nel contesto della procedura di emergenza per la gestione dell'asilo alla frontiera ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c)***, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere. ***Quando ricorre a tale deroga lo Stato membro in questione:***	***Lo Stato membro che si trova a dover affrontare*** una situazione di strumentalizzazione ***con*** l'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi alla sua frontiera esterna può decidere di non applicare l'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo***, o [la direttiva rimpatri (rifusione)]*** e ***di applicare invece il diritto nazionale, applicando mutatis mutandis l'articolo 4, paragrafo 4, della*** direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri (rifusione)] ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che ***sono oggetto di strumentalizzazione e sono fermati o trovati in prossimità della frontiera esterna o si sono presentati ai valichi di frontiera e hanno presentato domanda di protezione internazionale*** e le cui domande sono state ***successivamente*** respinte, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando si trova a dover affrontare una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti***, uno Stato membro può chiedere agli altri Stati membri misure di sostegno e di solidarietà per gestire tale situazione. ***I***	1. Quando si trova a dover affrontare una situazione di strumentalizzazione, uno Stato membro può chiedere agli altri Stati membri misure di sostegno e di solidarietà per gestire tale situazione ***e indicare la***

contributi di sostegno e di solidarietà a beneficio dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti*** possono comprendere i seguenti tipi di misure:	***natura delle misure di sostegno e di solidarietà occorrenti***. ***Il*** sostegno ***degli altri Stati membri*** e ***i contributi*** di solidarietà a beneficio dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione ***sono volontari e*** possono comprendere i seguenti tipi di misure:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro che si ***trovi a dover*** affrontare ***l'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi alla sua frontiera esterna come conseguenza di*** una situazione di strumentalizzazione ***dei migranti*** può chiedere l'autorizzazione ad applicare le deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***e*** 4.	1. Uno Stato membro che si ***trova ad*** affrontare una situazione di strumentalizzazione può***, data tale situazione,*** chiedere l'autorizzazione ad applicare le deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***o*** 4.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora lo ***ritenga appropriato sulla base delle informazioni fornite dallo*** Stato membro richiedente che ***si trova a dover affrontare la*** situazione di strumentalizzazione ***dei migranti***, la Commissione ***presenta*** senza indugio una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi del paragrafo 3.	2. Qualora lo Stato membro richiedente ***presenti alla Commissione prove*** che ***dimostrino l'esistenza di una*** situazione di strumentalizzazione, la Commissione***, sulla base di tali prove e*** senza indugio***, presenta*** una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi del paragrafo 3. ***La Commissione può inoltre presentare una tale proposta***

	qualora lo ritenga opportuno sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente e di ogni altra informazione a sua disposizione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio valuta ***tale*** proposta ***con urgenza*** e adotta una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le specifiche deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***e*** 4.	3. Il Consiglio valuta ***con urgenza la*** proposta e ***in funzione dell'esito di tale valutazione*** adotta una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le specifiche deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***o*** 4.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 3 stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le disposizioni degli articoli 2, 3 ***e*** 4 così come la durata della loro applicazione, che non supera un periodo iniziale di sei mesi.	4. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 3 ***indica le motivazioni su cui è basata e*** stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le disposizioni degli articoli 2, 3 ***o*** 4 così come la durata della loro applicazione, che non supera un periodo iniziale di sei mesi***, e specifica i cittadini di paesi terzi o apolidi che sono oggetto di strumentalizzazione***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione ***sottopone*** la situazione di strumentalizzazione ***dei migranti*** a monitoraggio e riesame costanti. Qualora lo ritenga appropriato, la Commissione può proporre l'abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 3 o l'adozione di una nuova decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la ***proroga dell'applicazione*** delle specifiche deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***e*** 4 per non più di sei mesi. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le informazioni specifiche che le sono necessarie per effettuare tale riesame e presentare la proposta di abrogazione o proroga, come pure ogni altra informazione richiesta dalla Commissione.	5. La Commissione ***e il Consiglio sottopongono*** la situazione di strumentalizzazione a monitoraggio e riesame costanti. Qualora lo ritenga appropriato ***sulla base delle informazioni pertinenti***, la Commissione può proporre l'abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 3 o l'adozione di una nuova decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la ***modifica*** delle specifiche deroghe di cui agli articoli 2, 3 ***o*** 4***, o la loro proroga*** per ***un periodo supplementare di non più di sei mesi. Se lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione prove che dimostrino il protrarsi dell'esistenza della strumentalizzazione, la Commissione, sulla base di tali prove, presenta una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio volta a modificare o prorogare le deroghe specifiche di cui agli articoli 2, 3 o 4 per un periodo supplementare di*** non più di sei mesi. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le informazioni specifiche che le sono necessarie per effettuare tale riesame e presentare la proposta di abrogazione o proroga, come pure ogni altra informazione richiesta dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri continuano per il periodo di tempo massimo di cui all'articolo 2 ad applicare le deroghe procedurali stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 3 nei confronti dei richiedenti le cui domande di protezione internazionale sono state registrate nel periodo entro il quale si possono applicare tali deroghe finché non sia stata presa una decisione finale in merito alle relative domande o finché i cittadini di paesi terzi o apolidi interessati non siano rimpatriati conformemente all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Nell'esercizio delle loro competenze e nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente articolo, la Commissione e il Consiglio garantiscono in ogni momento il rispetto del principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che si trova a dover affrontare una situazione di	2. Lo Stato membro che si trova a dover affrontare una situazione di

strumentalizzazione ***dei migranti garantisce*** una stretta cooperazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e con ***le*** pertinenti organizzazioni partner ***per stabilire modalità di sostegno ai richiedenti che si trovano nella situazione di strumentalizzazione,*** in ***linea con le norme di cui al*** presente capo, ***al*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ***alla*** direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)].	strumentalizzazione ***mantiene*** una stretta cooperazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e con ***altre*** pertinenti organizzazioni partner ***cui lo Stato membro ha affidato compiti specifici*** in ***conformità del*** presente capo, ***del*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ***della*** direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)].

Or. en